



# COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

(Provincia di Benevento)

P.zza Municipio, 1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn) – Tel. 0824.334911 – Fax 0824.337270

ORDINANZA SINDACALE n. 11 del 16 MAR. 2020

## IL SINDACO

considerata l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamato in particolare l'art.1 comma 2) del D.P.C.M. del 9/3/2020 il quale stabilisce che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che bisogna comunque e tassativamente mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, così come posto in essere dal DPCM 8/3/2020;

Visto: il D.P.C.M. dell'11/3/2020;

- il D.lgs. 31 marzo 1998, art. 117;
- l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

## ORDINA

di confermare su tutto il territorio comunale, fino a nuova disposizione, l'applicazione del D.P.C.M. dell'11/3/2020;

## ORDINA

che le attività di panificazione e di preparazione di prodotti di gastronomia da asporto dovranno osservare, tutti giorni, il seguente orario: apertura ore 7,00 – chiusura ore 18,00 e comunque garantire la distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno metri 1 (uno).

E' consentito inoltre la consegna a domicilio per le mense e catering continuativo su base contrattuale nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

## AVVISA

che le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data del 16 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 25 marzo 2020.

## DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it](http://www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it);
- di incaricare il Servizio di Polizia Municipale sulla esecuzione della presente Ordinanza;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura – UTG di Benevento, Servizio di Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio, Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio.

## AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.650 C.P. e con l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'art.7bis del D.Lvo n.267/2000.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n.241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO

Pro. Mario Pepe